



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 17/04/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

, Presidente
, Relatore
, Giudice

in data 17/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6735/2021 depositato il 10/11/2021

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1011/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SALERNO sez. 3 e pubblicata il 17/03/2021

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002019 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Appellante: accogliersi l'appello, vinte le spese.

Appellato: rigettarsi il gravame.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si impugna la sentenza di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'epigrafata cartella esattoriale, emessa all'esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73, deducendosi: a) il difetto di valida notifica dell'atto impugnato (in quanto effettuata senza avvalersi dei soggetti abilitati ex art. 26 d.p.r. n. 602/73), b) la mancata sottoscrizione del ruolo da parte dell'ente impositore; c) la mancata notifica dell'atto presupposto; d) l'assenza di debito tributario in quanto soggetto non tenuto alla dichiarazione dei redditi.

Resiste l'amministrazione, reiterando le difese accolte in prime cure e concludendo per il rigetto del gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

A fronte della precisa contestazione del contribuente in ordine alla insussistenza di un proprio obbligo dichiarativo su cui esercitare il controllo formale ex art. 36 bis, d.p.r. n. 600/73, sarebbe stato onere dell'amministrazione dimostrare, ex art. 2697 c.c. - trattandosi di prova positiva per quest'ultima, a fronte di una prova negativa per il contribuente - l'avvenuto invio della suddetta dichiarazione, ciò che non è stato fatto neanche in questa sede.

La sentenza appellata andrà, pertanto, interamente riformata e, conseguentemente, annullato il provvedimento impositivo impugnato.

Spese compensate per peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese compensate.